



422/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 10/06/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Marco Verticelli delegato oralmente dall'Avv.
Mario Brizi per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta
per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78805 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX , rap-
presentato e difeso, quale procuratore antistatario,
dall'avv. Mario Brizi del Foro di Viterbo (c.f.
BRZMRA84M.25M082M), presso il cui domicilio, sito in
01100 Viterbo, Piazza dei Caduti 16
(pec:mariobrizi@pec.ordineavvocativiterbo.it; n.

fax: 0761344561) è elettivamente domiciliato;

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.
NCLFLV62T42H501M,

pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it,
fax 06.94527726), e elettivamente domiciliato presso
il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesa-
re Beccaria n.29;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto di dichiarare il diritto, ex art. 54 d.P.R.
n° 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e paga-
mento del trattamento pensionistico erogato con
l'attribuzione della percentuale del 44 % ai fini
del calcolo della base pensionabile, con decorrenza
dalla data del collocamento in quiescenza oltre in-
teressi e rivalutazione monetaria.

Parte attrice ha rappresentato che:

- entrato in servizio nel 1986, è in quiescenza
dal 30.12.2019 in qualità di primo mare-
sciallo luogotenente appartenente allo Stato
Maggiore dell'Esercito risulta, con il c.d.

"sistema misto" e titolare di pensione n.

50422156 erogata dall'I.N.P.S. dal giorno

31.12.2019;

- soltanto con la trasmissione del provvedimento di liquidazione n. VT1032020000003, datato 25.02.2020 e ricevuto il 30.11.2020, aveva effettiva contezza dell'erronea applicazione, da parte dell'I.N.P.S. delle aliquote previste dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973 per il personale civile, anziché quelle di cui all'art. 54 comma 1 relative al personale militare al quale il ricorrente apparteneva, alla propria base pensionistica;
- in data 9.12.2020, tramite il difensore, provvedeva a trasmettere tempestivamente in via telematica formale ricorso amministrativo all'I.N.P.S. avverso il provvedimento di liquidazione n. VT1032020000003, chiedendo la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate al 31.12.1995, senza riscontro.

2.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente:

- rappresentato che dopo la pubblicazione delle note sentenze n. 1/2021-QM-Pres-Sez e 12/2021 QM-Sez, delle Sezioni Riunite di questa Corte, con circolari n. 107 del 24 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021, l'Inps ha impartito alle Sedi territoriali l'indicazione di procedere al ricalcolo con il 2,44 % agli aventi diritto, si sarebbe pertanto determinata la carenza di interesse a ricorrere ovvero la cessazione della materia del contendere;
- eccepito la mutatio libelli e l'inammissibilità anche sotto il profilo della violazione dell'art.153 del D.Lgs. n. 174/2016, in mancanza di espressa domanda amministrativa di ricalcolo secondo il coefficiente dello 2,44%;
- nel merito dedotto l'infondatezza.

L'Ente previdenziale ha poi in subordine, eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei.

3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Preliminarmente va disattesa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere formu-

lata dall'INPS resistente in considerazione che a tal fine è necessario che:

- il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e determini l'integrale eliminazione della materia della lite;
- vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.

Presupposti che non si rinvergono nella fattispecie in esame.

2. Sempre in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Ente previdenziale per mutatio libelli e per carenza della previa domanda amministrativa.

L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili che possono essere trattati congiuntamente. Nella fattispecie non può ritenersi configurata una mutatio libelli in quanto il ricorrente ha chiesto -in questa sede e prima ancora in via amministrativa- l'applicazione della disciplina posta dall'art. 54 comma 1, d.p.r. 1092/73, ciò che è mutato è l'interpretazione giurisprudenziale della norma, aspetto questo che ha rilevanza solo in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Va ancora rilevato che ancorché non risulti specifica domanda del pensionato in ordine alla esatta

determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che può incidere sul trattamento di quiescenza (Corte dei conti, II, n. 18/2021, Sezione 1^a d'appello, 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^a d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

Si aggiunga che "l'originaria domanda proposta dal ricorrente - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 - risulta espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione; non può conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite non incorra

in vizio di ultrapetizione" (Sezione II App. sentenza n. 306/2021).

3. Nel merito, oggetto del presente giudizio è l'ambito di applicazione dell'art. 54, comma 1, d.p.r. 1092/73, secondo cui "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile".

Occorre dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite, che nel comporre il conflitto in ordine alle contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, ha espresso il seguente principio di diritto: "La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 di-

cembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."

Va, peraltro, evidenziato che con la successiva sentenza n.12/2021, le Sezioni Riunite, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del TU al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni hanno enunciato il seguente principio di diritto *"La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile"*.

Alla luce dell'autorevole giurisprudenza richiamata si reputa che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento, dichiarando il diritto al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti inte-

ressi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

4. Infondata l'eccezione di prescrizione.

5. Per ciò che concerne le spese di lite, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10/06/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Publicata mediante deposito in Segreteria il 03.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
03.09.2024 12:15:49
GMT+02:00

